

**ESENTE**



19467/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -  
Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -  
Dott. GIULIO FERNANDES - Rel. Consigliere -  
Dott. PAOLA GHINOY - Consigliere -  
Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI  
PREVIDENZA

Ud. 07/06/2018 - CC

R.G.N. 9558/2017

Rep.

*non 19467*

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9558-2017 proposto da:

DE ANGELI ELENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI n.16, presso lo studio degli avvocati CRISTINA MERCOGLIANO, e ALESSANDRO TERENCEZI, che unitamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono;

- *ricorrenti* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. - C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso

*C.O.*

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

*- controricorrente -*

*contro*

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA NORD. S.P.A.;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 306/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

#### **RILEVATO**

**che**, con sentenza del 6 ottobre 2016, la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione del primo giudice di rigetto dell'opposizione proposta da Elena De Angeli avverso l'avviso di addebito notificato il 5 febbraio 2014 con il quale l'INPS le aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 31.798,94 a titolo di contributi e sanzioni civili dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2006 - dicembre 2012 ed accertato la sussistenza dell'obbligo contributivo di cui all'opposto avviso;

che ad avviso della Corte di merito la società Immobiliare Luigina di De Angeli e Lusardi s.n.c. (d'ora in avanti: Immobiliare Luigina) di cui la De Angeli era socia, svolgeva attività commerciale "...sub specie di attività di fornitura di servizi nel campo immobiliare" in quanto: l'oggetto sociale era compatibile con lo svolgimento di un'attività commerciale; la società era proprietaria di vari immobili (terreni e fabbricati) di cui otto concessi in locazione; la società non si limitava solo a locare gli immobili ma ne curava anche la



manutenzione provvedendo " ..a tutte quelle attività collaterali e concorrenti.."; la De Angeli seguiva, sia pure attraverso delega a studi professionali esterni, anche i rapporti con i terzi che si trovavano ad interagire con la società a causa della locazione di detti immobili ed il suo apporto era tutt'altro che minimo perché seppur anziana e pensionata si era occupata della società consentendole di operare svolgendo non solo l'attività di amministratore della medesima ma occupandosi di tutte le pratiche collegate alla gestione degli immobili in modo abituale e prevalente;

**che** per la cassazione di tale decisione propone ricorso la De Angeli affidato a tre motivi cui resiste con controricorso l'INPS in proprio e nella qualità; Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. è rimasta intimata;

**che** è stata depositata la relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio;

#### **CONSIDERATO**

**che** con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in materia di valutazione delle prove ( nella specie i documenti prodotti) nonché illogica e carente motivazione ( in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito erroneamente interpretato le risultanze documentali dalle quali emergeva in modo evidente che la Immobiliare Luigina non svolgeva alcuna attività commerciale essendo il suo campo di azione limitato alla sola locazione di immobili di cui era proprietaria ed alla riscossione dei relativi fitti, non aveva alcuna struttura articolata come dimostrato dal fatto che la De Angeli si avvaleva della collaborazione di studi professionali per la gestione amministrativa, contabile e fiscale e che lo stesso INPS aveva riconosciuto l'inesistenza dei requisiti per l'iscrizione cancellando la De Angeli dalla Gestione Commercianti per il periodo dal 2005 al 2008 (così riducendo la somma ingiunta da euro 31.798,94 ad euro 17.059,78); con il secondo motivo viene dedotta



violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 184 cod. proc. civ. e 24 Cost. nonché illogica, carente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia ( in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) per non aver ammesso le prove articolate dalla De Angeli; con il terzo motivo si lamenta violazione della legge n. 662 del 1996 ( in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.) perché erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto commerciale l'attività svolta dalla società e limitata alla mera gestione degli immobili di cui era proprietaria e che la De Angeli accanto al ruolo di amministratrice di detta società avesse svolto in maniera abituale e prevalente l'attività diverse da quelle meramente amministrative essendo ella il soggetto che prendeva ogni decisione finale in ordine alla gestione della società medesima;

**che** i tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati in quanto presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale; ed infatti la gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662 , art. 1 comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste, per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e



prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli" e, quindi presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato lo svolgimento di un'attività commerciale;

**che**, nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non esercita un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell'11 febbraio 2013 e ribadito in numerose successive pronunce tra cui Cass. n.17643 del 6 settembre 2016 e, più di recente Cass. n. 9964 del 23 aprile 2018), nella specie non ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito; ed infatti, quella che nella impugnata sentenza è stata considerata come attività commerciale altro non è che il godimento di immobili di cui la società era proprietaria attraverso la locazione degli stessi percependone i canoni e non comprendendosi in cosa consistevano quelle attività "collaterali e concorrenti" non specificate cui fa riferimento la Corte territoriale. In definitiva, la Immobiliare Luigina non svolgeva alcuna attività commerciale di intermediazione immobiliare né di prestazioni di servizi di alcun tipo;

**che** è evidente come, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rilevi il contenuto dell'oggetto sociale;

**che**, alla luce di quanto esposto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza va cassata con decisione nel merito - ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - con l'annullamento dell'avviso di addebito opposto dalla De Angeli;

**che** le spese relative ai gradi di merito vanno compensate tra le parti stante il loro esito diverso mentre quelle relative al presente

giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; .

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da De Angeli Elena nei confronti dell'avviso di addebito notificato il 5 febbraio 2014; compensa le spese relative ai gradi di merito tra le parti, condanna l'INPS ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018

Il Presidente  
Dott. Pietro Curzio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
20 LUG 2018



Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppe GDBO